

Legge regionale 01 giugno 1987 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 09/01/2017

**Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace e di cooperazione tra i popoli.**

**Art. 4**

*Beneficiari degli interventi(1)*

**1.** Possono beneficiare dei contributi:

- a) gli enti locali, altri organismi pubblici, le università e istituzioni culturali del Friuli - Venezia Giulia;
- b) associazioni operanti per la promozione della cultura della pace, che abbiano almeno una sede nella regione;
- c) scuole di ogni ordine e grado e associazioni operanti nell' ambito della scuola.

**2.** Non possono essere concessi contributi ai sensi della presente legge per iniziative promosse da organizzazioni partitiche e sindacali.

Note:

**1** Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 39/1987 , con applicabilita' delle nuove disposizioni anche alle iniziative indicate all' articolo 7, comma 2, della medesima legge.